

43. DECRETO 28 novembre 1997, n. 500

Regolamento recante modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. (G.U. n. 21 del 27 gennaio 1998).

44. DECRETO 7 novembre 1997, n. 512

Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: "Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati" (G.U. n. 53 del 5 marzo 1998).

Ministero dei trasporti e della navigazione

45. DECRETO 20 novembre 1997, n. 487

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998).

46. DECRETO 12 novembre 1997, n. 521

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato (G.U. n. 83 del 9 aprile 1998).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

47. DECRETO 12 dicembre 1997, n. 510

Regolamento recante norme sulla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare (G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998).

ALLEGATO E**ATTI (CHE SI POSSONO RITENERE) A CONTENUTO NORMATIVO
NON RIVESTITI DI FORMA REGOLAMENTARE**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 1/97

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997 (Suppl. ord. alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 1997).

2. D.M. Spettacolo 24 marzo 1997

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, concernente: "Interventi urgenti in favore del cinema" (G.U. n. 123 del 29 maggio 1997).

3. D.M. Affari Sociali 26 marzo 1997

Istituzione del Comitato italiano "Gioventù per l'Europa" (G.U. n. 156 del 7 luglio 1997).

4. CIRCOLARE Dipartimento Spettacolo 24 maggio 1997, n. 24

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997-98 (Suppl. ord. alla G.U. n. 125 del 31 maggio 1997).

5. DECRETO 26 giugno 1997

Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente (G.U. n. 223 del 24 settembre 1997).

6. DECRETO 18 settembre 1997

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997).

7. CIRCOLARE Dipartimento Affari sociali 31 ottobre 1997, n. 2298

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio finanziario 1997. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) (G.U. n. 264 del 12 novembre 1997).

8. DECRETO 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 dell'1 dicembre 1997).

9. DECRETO 5 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997).

Ministero dell'ambiente

10. CIRCOLARE 23 luglio 1997, n. 2433/97/SIAR

Legge n. 137/97, sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla popolazione in materia di rischi di incidenti rilevanti (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997).

Ministero per i beni culturali e ambientali

11. CIRCOLARE 7 gennaio 1997, n. 4

Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività culturali di enti, associazioni, fondazioni, comitati, biblioteche non statali (G.U. n. 20 del 25 gennaio 1997).

12. DECRETO 30 luglio 1997

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto (G.U. n. 242 del 16 ottobre 1997).

Ministero del commercio con l'estero

13. CIRCOLARE 15 settembre 1997, n. 313745

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1998 della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, recante: "Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane" (G.U. n. 218 del 18 settembre 1997).

Ministero di grazia e giustizia

14. CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 6701/3

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminali. Piano contributi anno 1997 (art. 4 della legge) (Suppl. ord. alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 1997).

15. DECRETO 23 maggio 1997, n. 1/50-FG-40 (97) 1823

Legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 maggio 1997: nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita. Lettera circolare di "istruzioni" (G.U. n. 130 del 6 giugno 1997).

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

16. DECRETO 20 dicembre 1996

Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditoria femminile (G.U. n. 95 del 24 aprile 1997).

17. CIRCOLARE 26 maggio 1997, n. 244/F

Disposizioni amministrative relative alla autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali (procedura per il rilascio delle autorizzazioni

di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) (G.U. n. 134 dell'11 giugno 1997).

18. CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 161

Istruzioni relative agli adempimenti in materia di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002 (G.U. n. 178 dell'1 agosto 1997).

19. CIRCOLARE 31 luglio 1997, n. 162263

Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (G.U. n. 184 dell'8 agosto 1997).

20. DECRETO 18 settembre 1997

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 229 dell'1 ottobre 1997).

Ministero dei lavori pubblici

21. DECRETO 18 luglio 1997

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (Suppl. ord. alla G.U. n. 185 del 9 agosto 1997).

22. CIRCOLARE 21 luglio 1997, n. 3816

Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati (G.U. n. 213 del 12 settembre 1997).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

23. DECRETO 23 dicembre 1996

Determinazione di criteri per l'applicazione della sanzione *una tantum* da applicare in caso di evasione contributiva (G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1997).

24. DECRETO 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1997).

25. DECRETO 16 gennaio 1997

Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1997).

Ministero per le politiche agricole

26. DECRETO 22 novembre 1996

Modificazione al decreto ministeriale 26 luglio 1995 inerente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca (G.U. n. 22 del 28 gennaio 1997).

27. DECRETO 30 novembre 1996

Disciplina della pesca di lumachine di mare (G.U. n. 22 del 28 gennaio 1997).

28. DECRETO 19 febbraio 1997

Nuove disposizioni in materia di licenza di pesca (G.U. n. 71 del 26 marzo 1997).

29. CIRCOLARE 13 marzo 1997, n. 60617

Regolamento CEE 345/92 del Consiglio. D.M. 22 maggio 1991 e D.M. 6 agosto 1991. Pesca con navi dotate di reti da posta derivanti. Attività di vigilanza - Regolamento CEE 284/93 del Consiglio (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997).

30. DECRETO 10 aprile 1997

Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi (G.U. n. 127 del 3 giugno 1997).

31. DECRETO 30 maggio 1997

Disposizioni diverse in materia di pesca marittima (G.U. n. 159 del 10 luglio 1997).

32. DECRETO 13 giugno 1997

Misure urgenti in materia di licenze di pesca (G.U. n. 141 del 19 giugno 1997).

33. DECRETO 31 luglio 1997

Disposizioni in materia di licenze di pesca (G.U. n. 237 del 10 ottobre 1997).

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

34. DECRETO 5 agosto 1997

Proroga delle concessioni postali (G.U. n. 260 del 7 novembre 1997).

Ministero della pubblica istruzione

35. DECRETO 10 marzo 1997

Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997).

Ministero della sanità

36. DECRETO 28 febbraio 1997

Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (G.U. n. 56 dell'8 marzo 1997).

37. DECRETO 4 aprile 1997

Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza (G.U. n. 169 del 22 luglio 1997).

Ministero del tesoro

38. DECRETO 4 agosto 1997

Approvazione della nuova formulazione degli articoli 56, 57 e 58 del capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato approvato con decreto ministeriale del 28 ottobre 1985 (G.U. n. 224 del 25 settembre 1997).

39. DECRETO 8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997).

Ministero dei trasporti e della navigazione

40. DECRETO 31 gennaio 1997

Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico (G.U. n. 48 del 27 febbraio 1997).

41. CIRCOLARE 30 aprile 1997, n. 262938

Sicurezza della navigazione delle unità da diporto. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da avere a bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436) (G.U. n. 134 dell'11 giugno 1997).

42. DECRETO 25 novembre 1997

Controllo di conformità ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 278 del 28 novembre 1997).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

43. DECRETO 25 luglio 1997

Criteri disciplinanti la chiamata diretta, da parte di facoltà universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama (G.U. n. 181 del 5 agosto 1997).

44. DECRETO 8 agosto 1997

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata (Suppl. ord. alla G.U. n. 270 del 19 novembre 1997).

Capitolo VII

Organizzazione della pubblica amministrazione

Sommario: **Sintesi e conclusioni.**

1. Considerazioni generali e profili istituzionali: *1.1 Il processo attuativo delle leggi 3 aprile 1997, n. 94, 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; particolare rilevanza, sul piano organizzativo, della nuova struttura del bilancio dello Stato; 1.2 La razionalizzazione delle amministrazioni statali; 1.3 Modernizzazione delle amministrazioni e linee evolutive nel quadro della Unione Europea.*

2. Configurazione degli assetti organizzativi e prospettive di riordino: *2.1 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali: notazioni preliminari e aspetti generali; 2.2 Le funzioni di impulso, coordinamento complessivo ed indirizzo politico-amministrativo: il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2.3 Un nuovo corso per il governo dell'economia e della finanza pubblica: l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 2.4 Semplificazioni, ulteriori unificazioni e riordini a livello ministeriale: centralità delle riforme in materia di politiche per le attività produttive e per le competenze in tema di assetto del territorio; 2.5 Le autorità indipendenti.*

3. Individuazione di aspetti emergenti nell'arco temporale 1997-98: *3.1 La misurazione dell'azione amministrativa; 3.2 L'attività di valutazione ed i servizi di controllo interno; 3.3 Le direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa; disciplina del d.lgs. n. 29/1993 "novellato"; 3.4 Gestione delle risorse umane e riorganizzazione amministrativa: cenni, rinvio e osservazioni su un tema specifico (la gestione dei procedimenti disciplinari).*

4. Esigenza di innovazione nelle amministrazioni: rilevazione delle esperienze e rassegna dei contributi esistenti: *4.1 La formazione del personale nel settore pubblico; 4.2 Apporti e contributi specifici dell'ISTAT e del Sistema Statistico nazionale (SISTAN); 4.3 Le tecnologie informatiche e la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA); 4.4 Ruolo e compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).*

Sintesi e conclusioni.

Un significativo corpo legislativo che assume come centrali le materie della finanza pubblica e dell'assetto delle pubbliche amministrazioni caratterizza, in maniera netta, il tema dell'organizzazione amministrativa, che ha registrato aspetti di forte innovazione sia nell'intero arco dell'anno 1997 che nei primi mesi del 1998.

La compiutezza del ciclo di leggi (n. 59, n. 94 e n. 127/1997) ha poi dato luogo - nel più recente periodo - a processi attuativi (sia attraverso provvedimenti delegati che con normative regolamentari), ai quali si farà cenno in prosieguo.

La valutazione dell'esperienza istituzionale, appena trascorsa, consente di individuare alcune linee-guida:

- l'affermazione di un ulteriore processo di regionalizzazione (dopo quello avviato nel 1970 e nel 1976-77) volto a completare ed estendere l'area delle autonomie regionali e locali, che implica sia il riordino ed il riassetto delle amministrazioni statali che l'abbandono di una concezione centralistica;

- il rafforzamento dei controlli sull'azione amministrativa e sull'attività gestoria; in proposito l'osservatorio della Corte, qualificato dalla legge n. 20/1994, ravvisa una tradizionale, e quasi insanabile, contraddizione tra coerenza e razionalità di disegni normativi di riforma e stato degradato di strutture, apparati, modelli organizzativi superati¹;

- la revisione dell'ordinamento ministeriale classico, in una valutazione ragionata dell'impatto recato dalla proliferazione di strutture agili, fortemente differenziate, e nella consapevolezza della necessità di introdurre poli autorevoli di programmazione, coordinamento, impulso operativo ed indirizzo gestionale;

- la necessità di un adeguamento (soprattutto, ora, dopo gli accordi per l'introduzione dell'euro) del sistema amministrativo ad esigenze, reali, derivanti dalla presenza in sede di Unione europea, alimentando un dialogo costruttivo tra pubblica amministrazione ed economia.

Due ulteriori profili sono, ancora, da porre in luce. Il primo attiene alla conferma della distinzione tra l'amministrazione e gli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Il secondo mostra una tendenza - nettamente riaffermata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha "novellato" da ultimo il d.lgs. n. 29 del 1993, - verso amministrazioni che provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'azione amministrativa.

1. Considerazioni generali e profili istituzionali.

1.1 Processo attuativo delle leggi 3 aprile 1997, n. 94, 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; particolare rilevanza, sul piano organizzativo, della nuova struttura del bilancio dello Stato.

1.1.1 Il ciclo legislativo compiuto impone qualche considerazione in ordine al processo attuativo delle leggi n. 94, n. 59 e n. 127 del 1997.

Iniziando dalla legge n. 94 si osserva che la riforma del bilancio, nodo centrale ed obiettivo di

¹ In ordine alla esigenza indifferibile di modernizzazione e riqualificazione dei servizi pubblici molto di recente (seduta inaugurale del Forum della P.A. '98, Roma, 5 maggio 1998) le autorità di Governo hanno espresso giudizi e valutazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha denunciato ritardi unici, straordinariamente forti, accumulati dalla pubblica amministrazione italiana. Per parte sua il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha testualmente affermato: "l'orgoglio del proprio lavoro e il senso della squadra sono ora le risorse essenziali per trasformare l'intera P.A.: sarà anche grazie ad esse che il patto di stabilità e di crescita siglato per l'Europa potrà trovare riscontro in Italia in un patto analogo fra P.A. centrale e articolazioni locali che, frenando l'indebitamento della P.A. nel suo complesso, liberi anche nel nostro paese le risorse per la crescita".

fondo della legge stessa, richiede una amministrazione costruita secondo la logica delle funzioni obiettivo che, a loro volta, sono individuate con riguardo alla esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative raffrontandolo con le scelte legislative di intervento; e ciò alla luce delle indicazioni dei ministri - già in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione - in ordine agli obiettivi ed ai programmi di ciascun dicastero.

Il processo attuativo della legge n. 94 è proseguito con il d.lgs. 7 agosto 1997 n. 279 che mantiene il collegamento fra razionalizzazione del bilancio e ammodernamento delle strutture e degli apparati amministrativi.

Si parte da una scelta parlamentare definita dalla legge di bilancio (c.d. "bilancio politico") semplificata e costruita sulla base di due essenziali classificazioni: la definizione delle "politiche pubbliche" per "funzioni-obiettivo" strutturate in modo da individuare le "missioni" assegnate alle amministrazioni e da consentire la misurazione del prodotto delle attività amministrative anche con riguardo ai servizi finali resi ai cittadini; la identificazione dei "centri di responsabilità" della gestione e dell'attività amministrativa cui assegnare le risorse con una partizione per "unità previsionali di base".

Per conseguenza l'analisi dei fattori organizzativi e procedurali deve essere impostata come momento di valutazione dei processi di attuazione delle politiche pubbliche che giustificano e spiegano i risultati finanziari, distinguendo fra fattori comuni all'intera amministrazione centrale e altri fattori riconducibili a politiche di settore legate a funzioni-obiettivo di secondo livello.

Il processo attuativo della legge n. 94 non si è arrestato dopo il d.lgs. n. 279/1997: si è spostato peraltro sul percorso, ugualmente prioritario, del disegno di una nuova amministrazione centrale deputata al governo dell'economia e della finanza pubblica; si è conclusa così l'azione di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Si è dispiegata - quindi - una accelerata sequenza normativa dapprima con i decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 414, 5 dicembre 1997 n. 430, e poi con i regolamenti emanati con il d.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con il d.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.

Nella presente sede va segnalata l'utilità della predisposizione di circolari ministeriali, che hanno fornito, sicuramente, valido ausilio alle diverse amministrazioni centrali per "assorbire l'impatto" con le innovazioni: con circolare 22 agosto 1997, n. 65 il Tesoro si è soffermato, con puntualità, sulle funzioni obiettivo e le analisi dei costi, compiendo opera di ricognizione ed analisi dei servizi; con una seconda circolare (del 7 novembre 1997, n. 81) è stato invece affrontato il tema generale delle nuove modalità di gestione del bilancio dello Stato, con richiamo ad adempimenti operativi ed alle attivazioni procedurali conseguenti. Altra circolare da menzionare, per il suo rilievo, è la n. 25 del 18 marzo 1998 sulle previsioni di bilancio per l'anno 1998 e per il triennio 1999-2001.

1.1.2 La legge n. 59/1997 ha segnato sia nel 1997 che nei mesi trascorsi del 1998 momenti salienti di un processo attuativo, che può qualificarsi cruciale per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Il primo momento è da ricondurre al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) che comunque lascia aperto il discorso - di cui si farà cenno in prosieguo - sulla identificazione di un polo ministeriale unico per le attività produttive.

Tre sono i decreti legislativi di maggior profilo che caratterizzano - finora - il processo attuativo della legge n. 59/1997.

Con il d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 sono state introdotte modificazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego; deve essere, al riguardo, posto in luce che l'art. 4 del citato d.lgs. n. 396/1997 ridisegna - completamente - il procedimento di contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, con l'individuazione di precise scansioni.

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha dettato nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa.

Le più incisive innovazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 riguardano: il rafforzamento della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e responsabilità dei dirigenti; la nuova definizione del potere di organizzazione delle amministrazioni, con riaffermata rilevanza degli organi di controllo interno; la rimodulazione delle funzioni dirigenziali; le nuove disposizioni in materia di reclutamento di personale.

Le innovazioni introdotte sono, nel complesso, molteplici e variegate; un lasso di tempo quantomeno semestrale appare indispensabile per una prima verifica della reale portata innovativa del provvedimento; il che comporta, ovviamente, una ripresa del tema nella prossima attività referente della Corte.

1.1.3 Ma il più significativo momento del processo attuativo della legge n. 59/1997 si realizza con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali); la natura e l'ampiezza del provvedimento inducono, peraltro, a farne oggetto di apposita disamina in prosieguo di trattazione.

Altri decreti legislativi hanno - altresì - segnato la progressiva attuazione della legge n. 59/1997; taluni dispiegano specifica rilevanza, ai fini degli assetti organizzativi e di rimodulazioni amministrative a livello centrale e locale².

Utile, infine, è operare un richiamo ad altri cinque decreti legislativi, in apparenza di minore rilievo, ma - per contro - contraddistinti da un peculiare spessore proprio in ordine al riassetto, per gradi, della organizzazione amministrativa (nelle materie dello spettacolo e delle attività culturali ed in uno speciale settore degli enti pubblici)³.

² Si segnalano, in proposito, i seguenti provvedimenti:

- 1) d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 relativo alla definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato - città ed autonomie locali;
- 2) d.lgs. 19 novembre 1997, n. 442 di conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- 3) d.lgs. 28 novembre 1997, n. 459 riguardante la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- 4) d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 relativo al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
- 5) d.lgs. 5 marzo 1998, n. 60 riguardante l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca;
- 6) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- 7) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115 di completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari.

³ Il richiamo attiene ai seguenti provvedimenti:

- d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 provvede a riordinare gli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;
- d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250 provvede ad istituire l'ente per l'aviazione civile ai sensi dell'art. 2, commi 48, 49 e 50 della l. 549/95 (E.N.A.C.);

1.1.4 Anche la legge 15 maggio 1997, n. 127, nel dettare misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, sta vivendo la sua fase attuativa⁴.

Due provvedimenti, entrambi di notevole rilievo, hanno riguardato gli enti locali e la finanza locale:

- il d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342 ha dettato disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali;

- il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 ha emanato il regolamento recante disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali.

Due altri regolamenti (del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, numeri 245 e 278, entrambi del 28 luglio 1997) hanno disciplinato le modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale e la materia degli accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

Infine per la legge 127/1997 assume autonomo rilievo una serie di circolari emanate dal Ministro dell'Interno, tutte relative agli enti locali⁵.

1.2 La razionalizzazione delle amministrazioni statali.

Dalla legge n. 59/1997 e dalla regionalizzazione posta dal d.lgs. n. 112/1998 deriva l'esigenza di un riassetto dei ministeri e delle strutture centrali dello Stato, con l'alleggerimento degli apparati dell'amministrazione.

Il tema viene ripreso, successivamente, in sede di osservazioni su semplificazioni, unificazioni e riordini ministeriali, con particolare riferimento alle attività produttive e all'assetto del territorio.

Un nuovo possibile assetto dell'esecutivo più leggero deriverà dall'esercizio delle deleghe legislative contenute nella legge n. 59/1997, la cui scadenza è stata fissata, ora, al 31 gennaio 1999.

C'è, prioritario, il tema degli interventi mirati per rinforzare i sistemi, sicuramente esili e fragili, di prevenzione ambientale e territoriale, nel quadro però di una adeguata ponderazione istituzionale.

Un punto fermo comunque già esiste, e viene anch'esso ripreso più avanti: quello dello

- d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426 viene operata la trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema";

- d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 si realizza la trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia";

- d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 20 è disposta la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico".

⁴ Questa fase ha trovato, tra l'altro, conferma nella recentissima circolare n. 4/98, in data 27 maggio 1998, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La circolare si sofferma sulla verifica negli uffici della corretta applicazione della legge n. 127/97, disciplinando: l'uso della modulistica da utilizzare per la presentazione di istanze e richieste, la pubblicazione della normativa, le intese tra comuni per la trasmissione di dati e documenti, l'attività ispettiva in materia di semplificazioni.

⁵ 1) Circolare 15 luglio 1997, n. 1, recante "problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali" (G.U. n. 171 del 24 luglio 1997);

2) Circolare 15 luglio 1997, n. 11, recante considerazioni sulla applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 127 (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997);

3) Circolare 15 luglio 1997, n. 18, recante "normativa applicabile della legge 25 maggio 1997, n. 127" (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997);

4) Circolare 15 luglio 1997, n. 52, sull'applicazione della legge n. 127/1997 (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997);

5) Circolare 10 marzo 1998, n. 3/98: autonomie locali; controllo sugli atti degli enti locali (G.U. 30 marzo 1998, n. 74).

sganciamento di molti dipartimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un potenziamento della stessa come struttura di impulso, coordinamento ed indirizzo, saldamente riferita al titolare politico della responsabilità complessiva del Governo, il quale Governo collegialmente si determina, ma abbisogna pur sempre di un polo autorevole di guida e propulsione. La conseguenza è l'eliminazione dei dipartimenti con competenze non riconducibili al ruolo proprio della Presidenza del Consiglio, da ricollegare all'art. 95 della Costituzione.

Ulteriori alleggerimenti sembrano, ancora, pacifici: quello che realizzerebbe una nuova sede istituzionale per la protezione sociale attraverso la convergenza in un "unicum" del Ministero del lavoro e dei dipartimenti per la solidarietà sociale e le pari opportunità.

Ancora: l'università e la ricerca e la pubblica istruzione, che già registrano l'unione personale del Ministro, potrebbero tornare a dar vita ad una struttura unica, dopo una esperienza non ottimale di separazione; ulteriore alleggerimento potrebbe provenire dai beni culturali con operazioni di inglobamento dei settori dello spettacolo, dello sport e di parte del turismo non qualificabile nell'ambito delle attività produttive.

Emerge, poi, il tema delle agenzie, dai contorni peraltro - al momento - piuttosto confusi e con rischi non indifferenti di reiterazioni poco utili; in ogni caso le ipotesi in atto (protezione civile, servizi tecnici nazionali, motorizzazione, monopoli, etc.) dovrebbero garantire un quadro istituzionale non aggiuntivo, ma sostitutivo delle attribuzioni dei dicasteri esistenti.

Molto più complesso si rivela il discorso per il Ministero delle finanze. Anche qui si ipotizza il modello dell'agenzia: ma in un contesto che esige separatezza per i compiti operativi. Perciò a livello propositivo si fa riferimento ad una struttura centrale che verrebbe a sostanzarsi in uffici di staff, con funzioni di coordinamento, proposta, elaborazione normativa e controllo sull'attuazione delle linee di politica tributaria; i compiti operativi verrebbero, invece, svolti da una o più agenzie, con autonomia organizzativa, funzionale e, almeno in parte, finanziaria (alla nuova struttura dovrebbero essere devoluti, oltre che i trasferimenti dallo Stato, anche le quote degli incassi derivanti dall'azione amministrativa o dai servizi resi ai cittadini).

Insoluto rimane però, almeno ad oggi, il nodo di fondo, concernente la veste giuridica da attribuire alla futura agenzia.

Infine altri due dicasteri integrano la razionalizzazione dell'apparato statale: quelli del commercio estero e delle politiche agricole; per il primo è aperta l'ipotesi di accorpamento con le strutture degli esteri e dell'industria già esistenti e da ridisegnare, mentre per il secondo c'è l'ipotesi di una complessiva, ampia, ridefinizione nel quadro delle attività produttive; e ciò pur sussistendo un problema, reale, di funzioni rilevanti sia per la promozione degli interessi commerciali nel mondo, sia per la negoziazione in sede europea della politica agricola del Paese (pur differenziata, ma non del tutto vanificata, da differenze regionali di colture e territori).

Infine, e sempre in tema di razionalizzazioni ministeriali, viene in debita evidenza la scelta della dipartimentalizzazione, riaffermata, di recente, dalla unificazione del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. I dipartimenti non devono comunque ricalcare le direzioni generali, ma semplificare le strutture senza duplicare l'esistente.

I dipartimenti, rispetto a preesistenti strutture ministeriali, devono essere caratterizzati da principi organizzativi fondati:

- sulla responsabilità unitaria della gestione delle risorse (ivi comprese quelle per i mezzi strumentali) e del conseguimento dei risultati per grandi comparti funzionali;
- sulla individuazione di un responsabile sottoposto esclusivamente al potere di direttiva, indirizzo e programmazione dell'autorità politica, alla quale è espressamente interdetta ogni inframmettenza gestionale.

1.3 Modernizzazione delle amministrazioni e linee evolutive nel quadro della Unione Europea.

1.3.1 Sul punto dell'ammodernamento dell'amministrazione pubblica con riferimento all'Unione Europea molto eloquente, e nei limiti di una enunciazione generale pienamente condiviso dalla Corte, è uno specifico assunto del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 1999-2001, deliberato dal Consiglio dei Ministri fin dal 17 aprile 1998; il documento afferma infatti - a chiare lettere - che "nel prossimo triennio le spese per il personale e per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche dovranno evolvere coerentemente con i vincoli derivanti dal Patto di stabilità; nel contempo, la pubblica amministrazione dovrà proseguire un processo di ammodernamento che le consenta di raggiungere gli standard qualitativi delle amministrazioni europee più avanzate". E aggiunge, ancora, che il "miglioramento dei livelli qualitativi delle pubbliche amministrazioni e la loro tendenziale convergenza su standard omogenei costituiscono peraltro elementi decisivi per favorire la coesione tra i paesi dell'Unione Europea, realizzare in concreto la cittadinanza europea e garantire uguali condizioni competitive alle imprese nei paesi membri".

1.3.2 La modernizzazione delle amministrazioni, come anche la ridefinizione qualitativa dei servizi pubblici, rivestono un loro proprio rilievo anche ai fini del riequilibrio della finanza pubblica secondo i principi e le regole del Trattato dell'Unione Europea: ed invero il controllo dei risultati complessivi sia della finanza pubblica sia delle attività delle pubbliche amministrazioni, incluse nel settore pubblico, assume come termine di riferimento fondamentale il conto economico delle pubbliche amministrazioni, elaborato - secondo criteri definiti in sede di Unione Europea - in termini di contabilità economica nazionale.

Lo "stato" dell'amministrazione pubblica perciò viene già situato nella descrizione e nella valutazione sia dei risultati complessivi che delle tendenze strutturali della finanza pubblica volte al rispetto dei parametri posti dal Trattato di Unione Europea (art. 104c e protocollo sui disavanzi eccessivi) anche sulla base di confronti con gli altri Stati membri dell'Unione: il ricordato "rispetto dei parametri" diviene, così, elemento costituente di un modo diverso di fare amministrazione.

Questa amministrazione diversa dovrà - in ogni caso - registrare un nuovo corso, anche dopo la verifica del rispetto dei parametri nel 1997 e nelle tendenze a politiche invariate e programmatiche 1998-2000 e 1999-2001.

Il discorso su "amministrazione ed Europa" comprende una ulteriore considerazione, anche questa refluente sul tema della organizzazione amministrativa, la quale non può prescindere da una sinergica convivenza con la predisposizione delle essenziali raffigurazioni dei conti; si deve perciò tenere ben presente che il raccordo fra bilanci e rendiconti (espressi in termini contabili e finanziari) e contabilità economica nazionale diventerà prima stringente - e poi sempre più vincolante - a partire dall'ormai prossimo 1999 con l'applicazione del nuovo sistema di contabilità economica europea (SEC95).

I bilanci e i rendiconti finanziari dovranno adottare, pur con tutti gli indispensabili criteri di gradualità, il metodo aziendalistico della competenza economica metabolizzando - a livello organizzativo, procedimentale e di impiego del personale - problemi e difficoltà di non poco momento.

1.3.3 L'obiettivo della Europa monetaria è stato colto all'inizio di maggio 1998: obiettivo che ha segnato l'impegno del Governo, ed anche dell'amministrazione soprattutto nei suoi gangli, più delicati e complessi, che si correlano all'economia reale del Paese ovvero sono deputati a

sovrintendere al sistema della finanza pubblica.

Cenni sono qui da dedicare alle iniziative, già in atto, per porre la pubblica amministrazione in grado di gestire la fase transitoria (dal 1 gennaio 1999 al 1 gennaio 2001) conseguente all'adozione della moneta unica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per parte sua, ha tempestivamente predisposto il piano per l'adozione dell'euro nelle pubbliche amministrazioni e il piano nazionale di comunicazione sull'euro, provvedendo - altresì - alla presentazione delle banconote in euro.

Altri adempimenti, comunque, incombono e costituiscono banco di prova per l'amministrazione nel suo complesso; a titolo esemplificativo si menzionano i pagamenti relativi ai servizi pubblici, le emissioni in euro dei titoli di Stato, la riconversione del debito pubblico, la nuova elaborazione dei documenti di finanza pubblica, la riformulazione dei bandi di gara per gli appalti pubblici, i pagamenti a dipendenti pubblici e pensionati al termine della fase transitoria.

2. Configurazione degli assetti organizzativi e prospettive di riordino.

2.1 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni e enti locali: notazioni preliminari e aspetti generali.

E' indubbio che la effettività di una nuova configurazione degli assetti organizzativi resta, sostanzialmente, affidata al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; la nuova configurazione normativa, peraltro, è prodromica e strumentale alle effettive prospettive di riordino, ormai non più in fase ipotetica od anche di solo primo approccio.

Il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (emanato in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha ridisegnato, pur con i limiti tipici di ogni corpo normativo teso a delineare un sistema rinnovato, un nuovo assetto in materia di essenziali competenze, tutte di grande impatto e rilievo: i titoli del d.lgs. citato disciplinano infatti, partitamente, funzioni e compiti in ordine allo sviluppo economico e alle attività produttive, al territorio, all'ambiente e alle infrastrutture e ai servizi alla persona e alla comunità.

Va sottolineato che il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti da norme di legge⁶.

Due principi-cardine presiedono al quadro delineato:

- il primo che attribuisce la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

⁶ Deve essere peraltro osservato che il percorso per concludere il processo di realizzazione del c.d. federalismo amministrativo è lungo e complesso: a) entro sei mesi dall'emanazione del d.lgs. n. 112/98, ciascuna regione deve determinare le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e provvedere al conferimento di tutte le altre agli enti locali (art. 3, c. 1, d.lgs. n. 112/98); b) il Governo nei confronti delle regioni, e queste ultime nei confronti degli enti locali, provvedono ad individuare beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per consentire l'esercizio delle nuove attribuzioni, comunque entro il 31 dicembre 1999; c) il d.P.C.M. che individua i beni e le risorse potrà graduare l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento di beni e di risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000; d) entro novanta giorni dall'adozione del decreto n. 112/98, si provvede al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche dello Stato (art. 7, c. 3, l. n. 59/97 e art. 9, c. 1, d.lgs. n. 112/98).

- altro principio è quello che demanda alle regioni di attribuire, con propri provvedimenti legislativi, agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti stessi.

Tre ulteriori aspetti qualificano - altresì - l'assetto predisposto dal d.lgs. n. 112/1998 ed attengono al potere generale di indirizzo e coordinamento, all'esercizio dei poteri sostitutivi ed all'indispensabile coordinamento delle conoscenze e delle informazioni.

Viene perciò, innanzitutto, e in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali dal d.lgs., conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Quanto all'esercizio dei poteri sostitutivi e sempre con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione Europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

Da ultimo il d.lgs. n. 112, sancisce che i compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitate in modo da assicurare (anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati) la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici.

Dopo le considerazioni generali che precedono, un cenno va riservato all'oggetto del Titolo III del d.lgs. n. 112/1998 che disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

In proposito si osserva che è carente il riferimento ad un quadro generale, da introdurre proprio all'inizio del citato Titolo III; va segnalata perciò l'inadeguatezza di un disegno complessivo che, nella sostanza, privilegia il livello micro della programmazione per progetti, senza rapportarsi alle problematiche di fondo, sottese sempre a materie così vaste come quelle oggetto del conferimento di funzioni.

2.2 Le funzioni di impulso, coordinamento complessivo ed indirizzo politico-amministrativo: il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Già in sede di precedente relazione la Corte aveva valutato positivamente la "ricaduta" effettiva dei criteri di delega per il riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri da costruire ponendo al centro del nuovo modello le funzioni di impulso e coordinamento e trasferendo ai ministeri, enti o organismi autonomi i compiti di amministrazione attiva, regolazione, intervento, non riconducibili al ruolo del Presidente del Consiglio.

Ad un anno dalla predetta valutazione la delega (prorogata al 31 luglio 1998 dall'art. 7, comma 1, lettera d della legge 127/1997 ed, ora, al 31 gennaio 1999) non è stata ancora esercitata mentre deve essere accelerato il condiviso potenziamento - ai sensi dell'art. 95 della Costituzione - delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori. Va auspicata - pertanto - una sollecita fase attuativa della delega in questione, concludendo il proficuo momento di elaborazione normativa in corso.

In atto - quindi - le competenze istituzionali della Presidenza, ben delineate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, continuano ad intrecciarsi con funzioni settoriali e risultano appesantite da troppo ampie aree di amministrazione attiva al di fuori di una logica riconducibile ad un razionale quadro organizzativo.

La dilatazione dell'apparato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei suoi compiti propriamente gestionali si correla perciò, ad avviso della Corte, ad una visione non coerente del complessivo disegno sotteso sia alla configurazione costituzionale che ai principi fondanti della citata legge 400/1988; ed in realtà i compiti della Presidenza, ivi compresi quelli affidati a ministri senza portafoglio, dovrebbero essere sempre riconducibili - sostanzialmente - al ricordato disposto della Costituzione.

Ciò non appare affatto riscontrabile - peraltro - per i compiti inerenti ad aree funzionali settoriali (ad es. affari sociali, servizi tecnici nazionali, protezione civile, turismo e spettacolo, aree urbane, una parte dei servizi concernenti l'editoria e l'informazione); per tutte queste occorre - in verità - scrutinare la effettiva proficuità di una loro persistente allocazione presso la Presidenza.

La rilevazione oggettiva di un quadro composito con una distribuzione di competenze casuali (se posta in relazione all'insieme delle amministrazioni ministeriali) rivela un conseguente affastellamento di compiti presso la stessa Presidenza che può rendere difficoltoso l'adeguato assolvimento delle funzioni di supporto ad attribuzioni costituzionalmente previste.

Premesso quanto precede, la composizione della attuale compagine governativa consente, però, di porre in luce una inversione di tendenza del fenomeno denunciato.

Il Governo infatti, anticipando le precise indicazioni del legislatore, ha conferito le seguenti deleghe, secondo un principio di omogeneità funzionale, a Ministri con portafoglio per alcuni settori estranei alle competenze costituzionali della Presidenza:

- al Ministro dell'interno la delega per la protezione civile;
- al Ministro per i beni culturali ed ambientali la delega per le funzioni in materia di spettacolo e sport, comprese quelle inerenti l'impiantistica sportiva;
- al Ministro per gli affari esteri la delega per gli italiani nel mondo;
- al Ministro dei lavori pubblici la delega per le aree urbane, Roma capitale, Giubileo del 2000 e Servizi tecnici nazionali;
- al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la delega per il turismo.

Va segnalato, infine, che con d.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali⁷.

Il citato d.P.R. n. 520/1997 ha dato luogo a talune considerazioni contenute nella

⁷ Il provvedimento è stato ammesso parzialmente al visto dalla Sezione del controllo, con deliberazione 149/97 (assunta nell'adunanza del 6 novembre 1997); il Governo ha risolto poi - ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 2, terzo comma, lettera n) della legge 23 agosto 1988, n. 400 - che il citato d.P.R. dovesse aver corso anche per le disposizioni non ammesse al visto. In ordine alle stesse è intervenuta, quindi, la successiva deliberazione delle Sezioni Riunite n. 23/E/98 assunta nell'adunanza del 6 marzo 1998 (con cui è stata disposta l'ammissione al visto e alla conseguente registrazione, ad eccezione dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. in questione, relativo al conferimento al Segretario generale delle funzioni interinali di capo dei dipartimenti affidati a ministri e a sottosegretari e all'inciso "salva diversa disposizione del Segretario generale" contenuto nell'art. 3, in relazione ai quali è stato apposto il visto con riserva).